

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3252 del 12/09/2016
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA, DAL TORRENTE PARMA, AD USO IRRIGUO ED IDROELETTRICO, ALLA SOCIETÀ CANALE MAGGIORE - PRAT. PR59A0001
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3332 del 09/09/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Oggetto:**RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA, DAL TORRENTE PARMA, AD USO IRRIGUO ED IDROELETTRICO, ALLA SOCIETÀ CANALE MAGGIORE – PRAT. PR59A0001****Visti:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2016 n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015.

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po n. **13114** del **15/11/2010**, è stata rilasciata alla **Società del Canale Maggiore** il rinnovo della concessione n. **1253** del **27/03/1961** a derivare acqua pubblica dal **Torrente Parma**, in Comune di **Lesignano dé Bagni (PR)**, località **Stadirano**, **per uso irriguo** a servizio di un comprensorio agricolo di 3500 ha di cui irrigati 926 ha, nella quantità massima da Maggio a Settembre di **510 l/s**, nella quantità massima da Ottobre ad Aprile di 850 l/s e, con media annua di **500 l/s**, e **per la produzione di energia elettrica** per una potenza nominale di **49 kW**, dato un salto di **10m**, con scadenza al **31/12/2015**;
- che la Società del Canale Maggiore ha presentato istanza di rinnovo della concessione in data 18/12/2015 e acquisita agli atti con prot. PG/2015/0892865 del 30/12/2015.

Preso atto:

- che il prelievo per uso irriguo è ascrivibile alla tipologia delle **grandi derivazioni** ai sensi dell'art.6 del R.D. 1775 del 1933;
- che dall'esame dell'istanza di rinnovo è emerso che:
 - o il prelievo viene **esercitato mediante canale in alveo demaniale** in località **Stadirano**, del Comune di **Lesignano dé Bagni (PR)**, alle seguenti coordinate UTM* ED50: X=**601690**, Y=**942862**;
 - o il corpo idrico su cui insiste il prelievo è il **Torrente Parma** nel tratto identificato come "Parma – Immisione Baganza" (**01170000000 5 ER**);
 - o che il Piano di Gestione Distrettuale del Bacino del Po individua le pressioni e gli impatti esistenti sul corpo idrico interessato dal prelievo e contestualmente indica le misure chiave da porre in essere per la riduzione delle pressioni e degli impatti così identificati;
 - o il prelievo è destinato ad **uso irriguo** per un totale di 926 ha irrigati a servizio di un comprensorio agricolo di 3.500 ha ed ad **uso idroelettrico**;
 - o i valori caratteristici della portata derivata richiesta sono pari come valori unitari a 850 l/s di portata massima per l'uso irriguo e **500 l/s di porta media** per l'uso idroelettrico;
 - o il volume complessivo è pari a **mc/anno 15.700.000**, di cui 9.100.000 mc/anno per uso idroelettrico e 6.600.000 mc/anno ad uso irriguo;
 - o i dati di sintesi dell'impianto idroelettrico autorizzato, denominato "**Castelletto**" e localizzato a Parma in via Duca Alessandro n.58 (UTM*ED50: X=605501, Y=960577) risultano essere i seguenti:
 1. salto lordo **10 m**;
 2. potenza nominale di concessione **49 kW**;
 - o la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
 - o che il concessionario ha dichiarato che i dati relativi alla portata derivata, all'uso della risorsa, nonché alle opere di presa, adduzione ed utilizzo non hanno subito variazioni rispetto alla concessione di cui ha chiesto rinnovo;
 - o che, per quanto è stato possibile accertare il concessionario ha correttamente adempiuto alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Concessione approvato con la determinazione di rinnovo n. 13114 del 15/11/2010;

- ai sensi dell'art. 29 del R.R. 41/2001 la concessione di cui si chiede rinnovo è stata variata con provvedimenti n.:Det. 961 del 01/02/2011 (proc. PR10A0054), n. Det. 5320 del 16/05/2013 (proc. PR13A0007), n. Det. 16870 del 28/12/2011 (proc. PR11A0046) n n. Det. N.11310 del 16/09/2013 (proc. PR13A0035), n. det. 10912 del 09/09/2013 (proc. PR12A0043); n. det. 15222 del 28/12/2010 (proc. PR10A0052), n., Det. 16870 del 28/12/2011, 16644 DEL 25/11/2015(proc. PR12A0047) per sottensione di risorsa ai sensi dell'art. 29 del R.R.41/2001;
- ai sensi della DGR 1195/2016 tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Tenuto conto che:

- il **canone** di concessione relativo all'annualità **2016** è pari a **euro 939,78** e che lo stesso è già stato corrisposto dal richiedente;
- il richiedente ha versato una somma pari a **euro 65,12** quale aggiornamento del **deposito cauzionale** già corrisposto in occasione del rilascio del precedente rinnovo, con determina n. 13114 del 15/11/2010 pari a euro 874,66, per un totale di euro 939,78;
- l'importo relativo alle **spese di istruttoria** pari a euro 87,00 è stato versato dal richiedente;

Ritenuto:

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla **Società del Canale Maggiore**, C.F. **80010370346**, il rinnovo della concessione **n. 13114 del 15/11/2010** a derivare acqua pubblica dal **Torrente Parma** in Comune di **Lesignano dé Bagni (PR)**, località **Stadirano**, per **uso irriguo**, a servizio di un comprensorio agricolo di 3500 ha di cui irrigati 926 ha, con portata massima di 510 l/s da Maggio a Settembre e 850 l/s da Ottobre ad Aprile di e, per una **portata media annua di 500 l/s**, e per la **produzione di energia elettrica** per una potenza di **49 kW**, dato un salto di **10m**;
- di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2035** per una durata di **20 anni** .

Visto il parere di regolarità amministrativa, richiamate le motivazioni espone in premessa,

DETERMINA

- di **rinnovare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla **Società del Canale Maggiore**, C.F. 80010370346, la concessione a derivare acqua pubblica dal **Torrente Parma** in Comune di **Lesignano dé Bagni (PR)**, località **Stadirano**, per **uso irriguo e idroelettrico**;
- che il quantitativo di acqua derivabile per **uso irriguo**, a servizio di un comprensorio agricolo di 3500 ha di cui irrigati 926 ha, con portata massima di 510 l/s da Maggio a Settembre e 850 l/s da Ottobre ad Aprile di e, per una **portata media annua di 500 l/s**, e per la **produzione di energia elettrica** per una potenza di **49 kW**, dato un salto di **10m**;
- che il quantitativo massimo di prelievo pari a 15.700.000 mc/anno di cui 9.100.000 mc/anno per uso idroelettrico e 6.600.000 mc/anno ad uso irriguo;
- che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2035**, per una durata di 20 anni;
- che le soglie di **deflusso minimo vitale (DMV)**, che il concessionario deve garantire nel punto di presa sul Torrente PARMA (**011700000000 5 ER**) sono:
 - o **DMV estivo: 580 l/s**;
 - o **DMV invernale: 690 l/s**;
- che il **canone** di concessione relativo all'annualità **2016** è pari a **euro 939,78** e che lo stesso è già stato corrisposto dal richiedente, e che (ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015) dall'annualità 2016 il **canone è dovuto per anno solare e va corrisposto entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce**;

- che il richiedente ha versato una somma pari a **euro 65,12** quale aggiornamento del **deposito cauzionale** già corrisposto in occasione del rilascio del precedente rinnovo ,con determina n. 13114 del 15/11/2010 pari a euro 874,66, per un totale di euro 939,78;
- l'importo relativo alle **spese di istruttoria** pari a euro 87,00 è stato versato dal richiedente;
- di dare atto che le somme versate sono introitate nei seguenti capitoli delle Entrate del Bilancio Regionale:
 - o per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - o per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 - o per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
- di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- che il responsabile del procedimento è la D.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
- che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di notificare il presente atto al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC);
- di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche
Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Parma ad uso irriguo ed idroelettrico in Comune di Lesignano dé Bagni (PR), località Stadirano, rilasciato alla **Società del Canale Maggiore**, C.F. 80010370346, con sede in Via Traversetolo, n. 259 - loc. Pilastrello, Parma (PR).

Art. 1

Quantità dell'acqua da derivare, modalità di esercizio della derivazione e destinazione d'uso della stessa

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito:

- nella portata media di 510 l/s per uso irriguo, da Maggio a Settembre, corrispondenti ad un volume complessivo annuo di 6.600.000 mc;
- nella portata massima di 850 l/sec e nella portata media di 500 l/s per uso idroelettrico, da Ottobre ad Aprile, corrispondenti ad un volume complessivo annuo di 9.100.000 mc;

Art. 2 Descrizione delle opere di presa e loro ubicazione

La risorsa idrica viene derivata ad uso irriguo ed idroelettrico dal Torrente Parma, in località Stadirano nel comune di Lesignano de' Bagni. L'opera di presa consiste in un canale lungo la sponda destra del Torrente Parma con argine in ghiaia. La regolazione della portata del canale avviene a mezzo di paratoia e sfioratore. L'idrometro si trova in prossimità della strada che sale a Stadirano. Lungo il Canale Maggiore sono presenti sia le bocche di presa per l'uso irriguo sia alcuni salti idraulici utilizzati ad uso idroelettrico. La risorsa idrica viene utilizzata da Maggio ad Settembre per l'uso irriguo per l'irrigazione di ha 926 facenti parte di un comprensorio di ha 3.500; da Ottobre ad Aprile ad uso idroelettrico.

La centralina idroelettrica denominata "**Castelletto**" è ubicata nel territorio del comune di Parma, in via Duca Alessandro n.58, ed è caratterizzata da una potenza nominale di **49 kW** prodotti con un salto di 10m.

Art. 3 Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2035** per una durata di **20anni**.

3.2 E' facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Art. 4 Rinnovo della concessione

4.1 Il concessionario, qualora abbia interesse a proseguire il prelievo, deve **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Art. 5 Canone della concessione

5.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale dovuto per anno solare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento. Il canone potrà variare al mutare della normativa che fissa per la Regione Emilia-Romagna i canoni idrici, ed è aggiornato con le modalità indicate all' art. 8 della L.R. 2/2015. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.2 La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

5.3 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

Art. 6 Deposito cauzionale

6.1 Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999.

6.2 Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, salvo quanto previsto al punto seguente.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Art. 7 Obblighi e condizioni cui è assoggettata la derivazione

7.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.2 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.

7.3 Rispetto DMV - ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che prevede che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**. È fatto obbligo al Concessionario di garantire il rispetto delle seguenti soglie nel punto di presa sul Torrente PARMA (011700000000 5 ER):

- **DMV estivo: 580 l/s;**
- **DMV invernale: 690 l/s.**

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come "valore di riferimento" l'Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell' art 95 del DLgs n. 152/2006.

7.4 Dispositivi di misurazione delle portate - Ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 152/2006 il concessionario, è tenuto alla misurazione dei prelievi installando, un misuratore volumetrico-idrometro registratore in una sezione tarata da individuarsi presso l'incile del canale. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento dello strumento. I dati così registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici),

all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza a questa ARPAE – Direzione Tecnica.

Durante l'esercizio dell'utenza dovranno essere realizzate misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE allo scopo di verificare che il deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del Torrente Parma, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

7.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

7.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

7.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dimissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

7.8 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

7.9 Misure per l'ottimizzazione e razionalizzazione dei prelievi - Il concessionario è tenuto a:

- incentivare e promuovere tra i propri utenti tecniche irrigue che permettano il maggior risparmio in rapporto alle esigenze culturali, riducendo, ove possibile, il ricorso allo scorrimento superficiale e all'infiltrazione laterale;
- realizzare ove possibile bacini di accumulo aziendali ed interaziendali;
- ridurre le perdite della rete di distribuzione;
- incentivare prassi di fornitura oculate attraverso l'informazione e l'assistenza tecnica agli agricoltori e attraverso un servizio specifico di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e dei suoli che consenta una razionale programmazione dell'irrigazione (registrazione ad irrinet di tutte le aziende agricole).

7.10 Aggiornamento documentazione - Entro sei mesi (6 mesi) dal ritiro del presente rinnovo, il concessionario è tenuto a presentare, anche in formato elettronico, adeguamento dei documenti progettuali attualmente agli atti, al fine di consentire una puntuale definizione – conforme alla vigente normativa - di tutti i vari aspetti progettuali finalizzati all'utenza.

7.11 Utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico aree – Per quanto riguarda l'eventuale occupazione ed utilizzo delle aree demaniali del Torrente Parma, si provvederà con specifico atto a riconoscere questo

eventuale utilizzo, definendone puntualmente gli oneri dovuti.

Resta inteso che, qualunque movimento di materiali in alveo è subordinato alle autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti, in particolare dal R.D. 523/1904, dalla legge regionale 7/2004 e dalla legge regionale 11/2012.

7.12 Osservanza di leggi e regolamenti - Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto, _____, rappresentante legale della Società del Canale Maggiore, presa visione in data _____ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.